



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DEI LOCULI CIMITERIALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22/03/2016
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.35 del 30/09/2016



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	5
ART. 4 - CONCESSIONI PERPETUE	6
ART. 5 - CONCESSIONI PROVVISORIE.....	6
ART. 6 – MODALITA` DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.....	6
ART. 7 – TITOLARITA` DELLA CONCESSIONE E DIRITTO D'USO	8
ART. 8 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI	8
ART. 9 - RINUNCIA	8
ART. 10 - ESTINZIONE.....	9
ART. 11 - REVOCA	9
ART. 12 - DECADENZA.....	10
ART. 13 – DOVERI DI MANUTENZIONE.....	10
ART. 14 - PROCEDURE.....	10
ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI	10
ART. 16 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	11
ART. 17 – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI.....	11
ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE.....	12



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina le concessioni in uso a privati ed Enti di loculi, ossari nonché aree e cappelle cimiteriali destinati alle sepolture nel cimitero di Mogliano

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. La concessione cimiteriale, essendo il cimitero soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del C.C, attribuisce al concessionario il diritto d'uso temporaneo di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto di proprietà del Comune.

2. I manufatti costruiti da privati su aree oggetto di concessione, allo scadere della concessione o in caso di rinuncia o di decadenza, divengono di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree e manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della stessa e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

4. In particolare l'atto deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, l'indicazione del numero dei posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata e la decorrenza;
- la/le persona/e, o nel caso di enti o collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
- per le cappelle private le salme destinate ad esservi raccolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
- gli obblighi ed oneri cui è sottoposta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza;
- il termine per la realizzazione delle tombe di famiglia in caso di concessione di aree a ciò destinate.

5. Il Comune può concedere in uso aree a privati ed Enti per la realizzazione di sepolture, sia a sistema di tumulazione che di inumazione, nei limiti previsti dal PRC (Piano Regolatore Cimiteriale).

6. Le concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali (loculi, aree a terra, ossari, cellette cinerarie) e cappelline cimiteriali realizzate direttamente dallo stesso Comune.

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento di un canone fatte salve le concessioni per sepolture a terra che sono gratuite.

8. In casi particolari ed eccezionali possono essere previste modalità diverse di pagamento.

ART. 3 - DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato.

2. La durata e la decorrenza di ogni tipo di concessione è la seguente:

- 99 anni, per le aree destinate alle tombe di famiglia e per le cappelle cimiteriali realizzate dal Comune con decorrenza dalla data della stipula del contratto;
- 50 anni per i loculi con decorrenza dalla data di occupazione;
- 50 anni per ossari e cellette cinerarie con decorrenza dalla data di occupazione;
- 20 anni per le sepolture a terra dalla data della sepoltura.

3. Nell'ultimo anno della concessione e comunque prima del compimento del suo termine di scadenza l'avente diritto può chiedere il rinnovo della stessa per una durata massima pari a quella originaria.

4. Entro il 30 Giugno di ogni anno il Comune provvede all'affissione nei cimiteri di appositi avvisi indicanti le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre; qualora nessuno entro la stessa data ne chieda il rinnovo, il Comune provvede autonomamente a liberare i loculi le cui concessioni risultano scadute, collocando i resti mortali nell'ossario comune con spese a carico del concessionario.

ART. 4 - CONCESSIONI PERPETUE

1. La durata delle concessioni prevista nell'articolo precedente si applica anche a quelle perpetue in corso. Tuttavia per quanti in passato hanno avuto concessioni perpetue il nuovo periodo di validità decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 5 - CONCESSIONI PROVVISORIE

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

- a) che venga autorizzata dal Sindaco ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
- b) che abbia una durata non superiore ad un anno prorogabile fino a due anni;
- c) che venga stipulato regolare contratto;
- d) che venga versato il canone di concessione stabilito in rapporto alla durata.

ART. 6 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI

1. La Giunta Comunale individua uno o più lotti di loculi, anche in sede di approvazione del progetto, destinati a far parte del settore "MORIENZA".

2. Detti loculi possono essere concessi solo in occasione di un decesso.

L'assegnazione avviene in ordine progressivo rispetto alla disponibilità seguendo la numerazione da dal basso verso l'alto; è esclusa la possibilità di scelta da parte dei richiedenti.

2. bis Nel caso in cui la persona defunta abbia il coniuge sepolto in un altro settore del cimitero vengono messi a disposizione all'interno del settore morienza n. 8 loculi per autorizzarne l'assegnazione di due loculi contigui per la tumulazione di entrambe le salme. In questo caso il Comune rientra in possesso del loculo che si rende libero senza alcun indennizzo a favore del vecchio concessionario.

3. I loculi liberi, con esclusione di quelli compresi nel settore morienza, possono essere assegnati ai richiedenti in vita in base ai seguenti criteri elencati in ordine di preferenza decrescente:

1° criterio di preferenza

Al richiedente che abbia il coniuge già tumulato in un loculo il quale possieda almeno un lato in comune o un vertice contiguo con il loculo libero;

2° criterio di preferenza

Al richiedente, di età pari o maggiore a 78 anni, che abbia un parente di 1° grado già tumulato in un loculo il quale possieda almeno un lato in comune o un vertice contiguo con il loculo libero;

3° criterio di preferenza

Al richiedente, di età pari o maggiore a 78 anni, che abbia un parente di 2° grado già tumulato in un loculo il quale possieda almeno un lato in comune o un vertice contiguo con il loculo libero;

Nell'evenienza in cui pervengano più richieste per lo stesso loculo da soggetti che possiedono i medesimi requisiti di preferenza, verrà preferito il richiedente più anziano.

In caso di richieste inoltrate da richiedenti che hanno la stessa età anagrafica per l'assegnazione si procederà tramite sorteggio.

In mancanza di richieste da parte di soggetti che possiedano i requisiti sopra descritti, potrà essere soddisfatta qualunque altro tipo di esigenza, fermo restando il limite minimo di 78 anni per il concessionario e nel caso in cui pervengano più richieste per uno stesso loculo sarà data preferenza a quella del richiedente più anziano.




COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

SCHEMA ESEMPLICATIVO



es. nel caso si liberi il loculo n.5 gli interessati (caselle n. 1-2-3-4-6-7-8-9) possono fare richiesta in base alle prescrizioni dettate dal comma 3.

4. Nel caso in cui si liberino due loculi l'assegnazione avverrà in base ai seguenti requisiti da possedersi cumulativamente:

- il richiedente sia coniuge di un defunto tumulato in altro sito del Civico Cimitero;
- il richiedente abbia un'età anagrafica pari o maggiore a 78 anni.

Con un'unica richiesta quindi si potrà richiedere la concessione di N. 2 loculi:

- uno per il richiedente;
- uno per la salma che si intende spostare riposta in altro loculo del Civico Cimitero.

Nell'eventualità sia stata presentata più di una richiesta avverso la stessa coppia di loculi si darà precedenza alla richiesta pervenuta per prima agli uffici comunali competenti, in subordine si procederà al sorteggio. In mancanza di tali richieste i loculi saranno assegnati separatamente secondo i criteri descritti al comma 3 (rimanendo cioè fermo il requisito del lato in comune e del vertice contiguo al loculo libero).

5. In assenza di richieste di cui ai commi 3 e 4 potranno essere soddisfatte altre esigenze al fine di consentire il riavvicinamento di salme tumulate in parti diverse del Civico Cimitero.

6. Le richieste dovranno pervenire agli uffici comunali competenti entro 30 giorni da quando, con avviso dato tramite apposito bando da pubblicarsi inderogabilmente nei mesi di giugno e dicembre di ogni anno, verrà data notizia dei loculi che risultano liberi.

7. I loculi liberi non compresi nel settore morienza possono essere sempre richiesti e concessi in presenza di un decesso.

8. Inoltre in casi particolari e previa deliberazione di giunta che ne determina le modalità di concessione può essere ammessa la prenotazione di loculi anche in costruzione e senza limiti di età previo versamento di acconti sul canone di concessione determinati con lo stesso atto deliberativo.

9. La concessione di ossari avviene secondo l'ordine di presentazione della domanda in presenza di resti mortali o ceneri.

10. La concessione di aree per sepolture a terra avviene solo in presenza di un decesso.

11. La concessione di aree o di cappelle cimiteriali avviene con procedure ad evidenza pubblica.

12. Le salme di persone decedute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e collocate in via provvisoria presso la tomba di altro concessionario possono essere tumulate anche nel settore morienza considerando quale data di decesso quella della domanda di trasferimento e data di assegnazione quella della firma dell'autorizzazione.

ART. 7 – TITOLARITA` DELLA CONCESSIONE E DIRITTO D'USO

1. La concessione dei loculi cimiteriali delle aree e dei manufatti per tombe di famiglia, in applicazione del presente Regolamento è limitata:
 - a) ai residenti del Comune di Mogliano;
 - b) agli Enti e Comunità aventi sedi nel Comune di Mogliano;
 - c) al coniuge, ai figli, ai genitori e fratelli di persone residenti nel Comune di Mogliano;
 - d) ai non residenti nel Comune di Mogliano unicamente per la tumulazione di salme di persone decedute nel territorio del Comune o aventi residenza in vita nel Comune di Mogliano;
2. Le eventuali richieste non rientranti nelle ipotesi di cui sopra potranno essere accolte in circostanze particolari dalla Giunta Comunale tenuto conto della disponibilità' dei loculi.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. La famiglia del concessionario, è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta. Il convivente con vincoli affettivi è equiparato al coniuge.
5. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della Concessione, con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza, ai sensi di legge. I casi di convivenza con i titolari della concessione vengono valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4.
6. Può essere consentita su richiesta del concessionario la tumulazione di salma di persone che abbiano acquisito speciali benemerienze nei confronti dei concessionari
7. La richiesta di procedere alla sepoltura di persone che abbiano acquisito, nei confronti del concessionario, particolari benemerienze deve essere corredata da apposita dichiarazione del concessionario indicante specificatamente le ragioni da cui scaturisce il riconoscimento.
8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto di uso della sepoltura tutte le persone che non risultino individuate dal titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. In una tomba di famiglia possono essere eseguite le tumulazioni delle salme soltanto se prima ne sia stato informato il Comune, al fine della annotazione.
11. Il concessionario può fare uso della concessione nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento senza alcun diritto a che ne siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.
12. In ogni loculo possono essere tumulate fino a due cassetine contenenti i resti mortali o le ceneri.

ART. 8 - SUBENTRI NELLA TITOLARITA' DELLE CONCESSIONI

1. Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale, mediante atto tra vivi, della titolarità della concessione a beneficio di chi non sia già erede legittimo; non ha pertanto validità nei confronti del Comune alcun patto o atto che preveda cessioni a terzi di diritti d'uso della concessione.
2. Alla morte del concessionario subentrano gratuitamente nella titolarità della concessione fino alla scadenza i suoi eredi, i quali sono tenuti a denunciare con comunicazione scritta questa loro qualità al Servizio Demografico entro un anno dalla morte del concessionario, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione. Gli aventi diritto, nella stessa comunicazione, devono altresì designare uno di essi che assuma verso il Comune gli obblighi inerenti la concessione.

ART. 9 - RINUNCIA

1. E' riservata al Comune la facoltà di accettare la rinuncia di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata, da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento a favore dei retrocedenti di un rimborso del canone di concessione pagato, esclusi bolli, spese di segreteria ed eventuale registrazione, secondo le seguenti modalità:



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

ANNI di occupazione	% rimborso
da 0 a 1	80
da 1 a 2	75
da 2 a 3	70
da 3 a 4	65
da 4 a 5	60
da 5 a 6	55
da 6 a 7	50
da 7 a 8	45
da 8 a 9	40
da 9 a 10	35
da 10 a 11	30
da 11 a 12	25
da 12 a 13	20
da 13 a 14	15
da 14 a 15	10

Decorsi 15 anni non si darà luogo a nessun rimborso.

In caso di mancata occupazione viene restituita in toto la somma pagata esclusi bolli, spese di segreteria ed eventuale registrazione.

3. L'importo della nuova concessione è corrispondente alla tariffa di concessione in vigore al momento della richiesta.

4. La retrocessione dei loculi assegnati in concessione perpetua, non dà luogo ad alcun diritto di rimborso.

ART. 10 - ESTINZIONE

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

2. Nel caso di concessioni di aree o cappelle cimiteriali per sepolture per famiglie e collettività, prima della scadenza del termine di durata gli aventi diritto possono chiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Qualora, alla scadenza del termine, gli aventi titolo non dispongano per la collocazione delle salme, resti o ceneri, il Comune provvederà collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune e a spese degli interessati.

ART. 11 - REVOCA

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Verificandosi i casi di cui al comma precedente, la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile, previo accertamento dei presupposti da parte del Comune e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originale concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Del provvedimento assunto verrà data comunicazione, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme, al concessionario ove noto mediante raccomandata A.R. almeno 30 giorni prima; nel caso il concessionario non sia noto, si procederà alla pubblicazione dell'atto di revoca nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per il periodo di 60 giorni.

ART. 12 - DECADENZA

1. La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:
 - a) in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) in caso di mancata comunicazione del subentro nei modi e tempi previsti dagli articoli precedenti;
 - c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - d) per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dalla concessione;
 - e) per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
2. La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.
3. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile previo accertamento istruttorio.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 13 – DOVERI DI MANUTENZIONE

1. Nel caso di concessione di aree cimiteriali o di cappelle compete al concessionario ed ai suoi successori la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della cappella sia che sia stata realizzata dal privato che dal Comune.
2. Nel caso di concessione di loculi ossari, aree per sepolture a terra spetta al concessionario e ai suoi successori la sola manutenzione ordinaria.
3. In ogni caso il concessionario e i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla manutenzione dei manufatti e degli accessori (lapidi, decori, scritte, vasi di fiori, lumi ecc.) anche solo per ragioni di decoro di sicurezza e di igiene.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti nel presente articolo il Sindaco potrà provvedere con ordinanza o diffida disponendo se del caso la rimozione di eventuali opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme fino alla esecuzione delle opere necessarie che potranno essere eseguite d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

ART. 14 - PROCEDURE

1. I procedimenti finalizzati al rilascio delle concessioni cimiteriali, disciplinate dal presente regolamento sono di competenza dei Servizi Demografici.
2. Alla richiesta di concessione deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone di concessione fatte salve le diverse modalità di pagamento eventualmente stabilite.
3. La concessione è regolata da un contratto tipo il cui schema è adottato con atto della giunta comunale.

ART. 15 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio Comunale curerà:
 - a) la raccolta di tutte le concessioni in atto;
 - b) la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito registro e lo scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali;
 - c) di regolarizzare le concessioni non risultanti da atto scritto.



COMUNE DI MOGLIANO

PROVINCIA DI MACERATA

Pec : info@pec.comune.mogliano.mc.it
Sito internet: www.comune.mogliano.mc.it

P.IVA e Cod. Fisc. 00244400438
E-mail: info@comune.mogliano.mc.it

2. Tutte le concessioni in essere non perfezionate con apposito atto potranno essere regolarizzate su domanda degli interessati.
3. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare alla domanda l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dal Comune.
4. Nel caso di totale mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione.
5. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria saranno sottoposti all'approvazione della Giunta Comunale.
6. Ai fini della regolarizzazione delle situazioni pregresse il contratto di concessione sarà stipulato con:
 - a) il parente più prossimo del defunto tumulato nel loculo oggetto di concessione da regolarizzare;
 - b) il soggetto munito di ricevuta attestante il versamento del prezzo di concessione in data antecedente all'adozione del presente regolamento;
 - c) il soggetto che in assenza di altre prove documentali di vecchie concessioni, attesti mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del DPR 445/2000, il proprio diritto acquisito fatta eccezione per i pagamenti che potranno essere attestati solo mediante presentazione della ricevuta di versamento.
7. I manufatti privi di ogni riferimento che consenta di risalire al concessionario legale o di fatto, vengono resi pubblici tramite l'affissione dell'elenco all'Albo Pretorio e presso il cimitero per la durata di 12 mesi. Alla scadenza del termine di pubblicazione i manufatti per i quali nessuna ha rivendicato e provato il possesso vengono dichiarati disponibili alla concessione.
8. In sede di prima applicazione del presente regolamento non si applicano le norme relative alla revoca e alla decadenza della concessione in relazione a tutte le situazioni oggetto di regolarizzazione ai sensi del comma 1.
9. Le concessioni in essere di durata inferiore a quelle previste all'articolo 3 possono essere adeguate alle nuove scadenze previo pagamento di un canone calcolato sulla base delle tariffe in vigore al momento della richiesta rapportato al periodo residuo.
10. Relativamente alla zona nuova del cimitero individuata con il lotto numero 17 sud è possibile regolarizzare l'assegnazione di loculi in numero di 4 disposti in verticale con una concessione tipo "tomba di famiglia" della durata di anni 99 e dietro pagamento di un canone di euro 12.000,00 per ogni fila di quattro loculi e per un massimo di dodici file verticali. Le concessioni di cui al presente comma hanno decorrenza dalla data di stipula del relativo contratto.
11. I soggetti che non aderiscono alle disposizioni regolamentari necessarie alla regolarizzazione delle rispettive posizioni, decadono da ogni diritto con conseguente revoca della concessione.

ART. 16 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente; una copia sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio.

ART. 17 – ABROGAZIONE DELLE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogati i regolamenti e tutte le disposizioni precedenti con esso contrastanti.

ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della presente deliberazione e alla sua pubblicazione all'albo pretorio.